



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (CARROZZA)

(V. stampato Camera n. 1924)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 2015*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Federazione Russa

sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica Italiana
e nella Federazione Russa

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "Parti",

riconoscendo l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo della società,

mossi dal desiderio di ampliare la mobilità accademica e di sviluppare contatti diretti tra istituzioni formative dei due Paesi,

desiderando contribuire all'ulteriore consolidamento di uno spazio formativo europeo comune,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo regola il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, rilasciati dalle Università, Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica Italiana (di seguito denominati "Università ed Istituti di livello universitario"), e dei titoli di studio redatti in conformità al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di seguito denominate "Istituzioni di formazione superiore") di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento degli studi nelle Università ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonché l'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti.

2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti si scambieranno, entro un mese dalla firma dell'Accordo, per il tramite delle Autorità competenti, l'elenco delle Università e Istituti di livello universitario della Repubblica Italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.



3. Le Parti si informeranno reciprocamente per le vie diplomatiche sulle modifiche all'elenco delle Università e Istituti di livello universitario della Repubblica Italiana ed ai modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.

Articolo 2

1. I titoli italiani di "Laurea" e di "Diploma accademico di I livello" consentono al titolare:

- l'accesso ai corsi formativi delle Istituzioni di formazione superiore per il conseguimento del "Diplom magistra";
- di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore ai fini del conseguimento del "Diplom spetsialista".

Il diploma russo di "Baccalaureato" consente al titolare:

- l'accesso ad Università ed Istituti di livello universitario per il conseguimento del titolo di "Laurea specialistica/magistrale" e del "Diploma accademico di II livello" della durata legale di due anni;
- di proseguire lo studio in base a programmi abbreviati o accelerati nelle Università ed Istituti di livello universitario per conseguire la "Laurea specialistica/magistrale" per un periodo formativo non inferiore a 5 anni.

2. I titoli italiani di "Diploma di Laurea" e di "Laurea specialistica/magistrale" e il "Diplom spetsialista" ed il "Diplom magistra" russi, danno diritto ai loro titolari ad accedere agli studi per la preparazione della tesi per conseguire il grado accademico di "Kandidat nauk" nella Federazione Russa e il "Dottorato di ricerca" nella Repubblica Italiana.

3. La definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio di una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte, necessari per accedere ad un corso di studi di livello superiore dell'altra Parte è di competenza delle Università e Istituti di livello universitario, ovvero dell'Istituzione di formazione superiore ricevente, che può, se necessario, richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o utilizzare i crediti ottenuti in modo da abbreviare il periodo di formazione.

Articolo 3

Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle Università ed Istituti di livello universitario in conformità con la legislazione della Repubblica Italiana, e il diploma di formazione superiore incompiuta nonché il certificato accademico, rilasciati dalle



Istituzioni di formazione superiore in conformità con la legislazione della Federazione Russa, sono riconosciuti quali documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente il proseguimento degli studi nelle Istituzioni di formazione superiore e nelle Università e Istituti di livello universitario, previa valutazione della formazione risultante dai suindicati documenti.

La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti, il contenuto dei corsi di formazione ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio di una Parte, ed i crediti, le valutazioni positive ed il contenuto dei corsi ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte è di competenza dell'Università o dell'Istituto di livello universitario e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi.

Articolo 4

1. I possessori dei titoli di studio di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei requisiti di accesso alle Università ed Istituti di livello universitario ed alle Istituzioni di formazione superiore, tra cui la verifica della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente. A tale riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di tre anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente, sono esenti dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua.

2. Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una Università o Istituto di livello universitario o da una Istituzione di formazione superiore ha il diritto di usare nel territorio dello Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena o abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento.

Articolo 5

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti costituiscono una Commissione Mista di esperti, con le seguenti competenze:

- esaminare e chiarire argomenti connessi con l'interpretazione e con l'applicazione del presente Accordo;
- proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo dovute al cambiamento della legislazione di ciascuno degli Stati delle Parti nel campo dell'istruzione.

2. Della Commissione Mista fanno parte fino a sei esperti di ciascuna delle parti. Le informazioni sulla composizione della Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici.

La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una delle parti. Il luogo della riunione sarà concordato per le vie diplomatiche.


Articolo 6



1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni e la sua validità si rinnova automaticamente per successivi termini di cinque anni.
3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare il presente Accordo. La validità dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte.
4. In caso di termine dell'Accordo, le sue disposizioni saranno applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della cessazione della validità, nonché per i titolari e gli aspiranti a tali titoli di studio, giunti nella Repubblica Italiana o nella Federazione Russa prima della cessazione della validità del presente Accordo. I titoli di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

Fatto a *Roma* il 3. XII. 2009, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

